

Messina 21 luglio 2022). Difatti, gli istanti si sono qualificati come consumatori ed hanno richiesto la omologazione di uno strumento di composizione della crisi riservato esclusivamente a tale categoria; nulla osta, pertanto a sussumere la fattispecie concreta nell'istituto di nuovo conio della ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 65 e ss. CCII nonostante l'erroneo richiamo alla normativa non più vigente, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

I.2- Riqualficata la domanda come richiesta di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in secondo luogo si osserva che la domanda è stata presentata direttamente dai coniugi [REDACTED] tramite il loro difensore mentre l'art. 68 c. I CCII prevede che il ricorso venga presentato "tramite un OCC" del circondario.

Ebbene si ritiene che tale "deviazione" rispetto alla *voluntas legis* sia una mera irregolarità: l'articolo 68 c. I CCII chiarisce infatti che non è necessaria l'assistenza di un difensore. Tuttavia non si può negare a chi chiede l'accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di avvalersi dell'ausilio di un difensore. Pertanto si ritiene di non dover adottare alcun provvedimento in merito.

II.- Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65,67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

II.1- Quanto al requisito soggettivo, si osserva che i ricorrenti sono pacificamente qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*". In entrambi i casi trattasi di persona fisica, con la precisazione che non hanno mai esercitato impresa commerciale. Il [REDACTED] ha in passato svolto attività lavorative saltuarie ed irregolari (era inoccupato all'epoca della stipula del mutuo in data 13.11.2008 ed emerge dalla relazione dell'OCC che il suo reddito per le annualità 2007-2008 è rappresentato dall'indennità di disoccupazione) e ha affermato di non aver più trovato lavoro durante il periodo del blocco pandemico fino al 2022 allorquando era stato assunto dalla ditta [REDACTED] in data 24.6.2022 sebbene per un breve periodo in conseguenza della risoluzione del contratto da parte del datore di lavoro a causa del peggioramento delle condizioni di salute dell'istante; attualmente è in atti la domanda per il riconoscimento della invalidità (cfr. doc. 13 allegato al ricorso). Il coniuge, invece, al momento della stipula

del mutuo era dipendente a tempo indeterminato presso il centro commerciale 'I Portici' mentre attualmente – a far data dell'01.1.2022 - svolge attività quale lavoratore dipendente part-time con una retribuzione mensile pari ad euro 550,00 (cfr. docc. 11).

Non risulta inoltre che i ricorrenti siano già stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che si trovino in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo – per come risulta dalla relazione dell'OCC - ammonta ad Euro 62.490,74 al netto del compenso spettante al detto Organismo - e il patrimonio di cui dispongono gli istante è composto da:

- a) reddito da lavoro dipendente di [REDACTED];
- b) beni immobili di proprietà degli istanti e soggetti alla procedura esecutiva immobiliare n. RGEs. [REDACTED] pendente presso il Tribunale di Locri di seguito descritti: i) appartamento posto al piano primo di Via [REDACTED] in Siderno, censito al NCEU del detto comune al fg. [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub 14: cat. A/2, classe II, della consistenza di vani 6 con superficie catastae di mq 142,00 escluse le aree scoperte, rendita catastale pari ad euro 418,33; ii) box auto posto al piano terra di via [REDACTED], n. [REDACTED], in Siderno censito al NCEU del detto comune al fg [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub [REDACTED], cat. C/6, classe 5[^], superficie catastale di 24 mq, rendita catastale di euro 90,48;
- c) altri beni immobili ricevuti per successione mortis causa da [REDACTED] di cui è comproprietario pro indiviso e in relazione ai quali non è stato attribuito allo stato alcun valore (cfr. elenco riportato alle pagg. 15 e 16 della relazione);
- d) tre autovetture – Fiat 600 immatricolata il 27.09.2001 targata [REDACTED]; Fiat 600 immatricolata il 26.4.2000 tg. [REDACTED] e Alfa Romeo 159 immatricolata il 10.12.2008, intestate alla sig.ra [REDACTED] (con la precisazione che l'autovettura Alfa Romeo 159 attualmente non è utilizzata e risulta non assicurata dal 2019).

È dunque evidente che i ricorrenti non siano in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei debitori istanti.

II.2- La peculiarità del caso in esame è data dalla circostanza che la proposta si fonda anche sull'apporto di finanza esterna rappresentata dai redditi di altri familiari conviventi e, segnatamente della figlia, [REDACTED], la quale non ha avanzato richiesta cumulativa di presentazione del piano e non ha dato causa alla situazione di indebitamento; tuttavia si legge che *“il Gestore ritiene di dover prendere in considerazione ai fini della fattibilità e della sostenibilità del piano proposto principalmente il reddito della sig.ra [REDACTED] ed in via accessoria i redditi della figlia [REDACTED] disponibile a sostenere finanziariamente i genitori affinché questi ultimi riescano ad onorare regolarmente le rate del piano (allegato 30). (...) si asserisce che la sig.ra [REDACTED] è in grado di garantire sicuramente un contributo mensile di almeno €150,00 il tutto al fine di supportare la propria famiglia a fare ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento affinché la stessa con il soddisfacimento dei creditori possa liberare l'appartamento in cui dimora l'intero nucleo familiare da ogni gravame derivante dalla procedura esecutiva in essere”* (cfr. pag. 11 della relazione).

Giova premettere che l'art. 66 ccii dispone che possa essere presentato un unico piano da parte di più familiari in due casi: qualora vi sia la convivenza o, in via alternativa e non cumulativa, l'origine comune del sovraindebitamento. Orbene, nel caso di specie - come si evince dal certificato attestante lo stato di famiglia - risultano conviventi presso l'abitazione familiare - sita in Siderno, alla via [REDACTED], n. 21 - oltre agli odierni ricorrenti, anche: - la di loro figlia, [REDACTED] (nata [REDACTED] - il compagno di quest'ultima, [REDACTED] (nato a [REDACTED] e - la figlia minore nata dalla loro unione e, dunque, nipote dei ricorrenti, [REDACTED] [REDACTED]

Sicché, se è ben vero che tutti i componenti della famiglia cd. allargata contribuiscono a comporre la spesa del nucleo familiare - quantificata nella Relazione nella misura di euro 930,00 mensili -, non può negarsi che il reddito della figlia dei ricorrenti viene utilizzato nella proposta per adempiere al progetto di risoluzione della crisi. Ciò posto, in assenza di una domanda cumulativa e precisato che la esposizione debitoria risulta riconducibile ai ricorrenti deve ritenersi che il contributo della figlia, [REDACTED], che - come meglio chiarito nella proposta partecipa al reddito mensile della famiglia con il proprio stipendio - costituisce una ipotesi di finanza esterna. Aggiungasi che, ai fini della valutazione circa la fattibilità del piano, vi è in atti dichiarazione scritta di impegno resa da

quest'ultima a dimostrazione della serietà e volontà di adempiere (doc. 30 allegato alla relazione). Per altro verso, ai sensi dell'art. 66 ccii, ben potrà essere proposta autonoma domanda stante il requisito della convivenza – come detto, alternativo alla condivisione della causa comune di indebitamento. Peraltro, sebbene non emerga dalla relazione, è evidente che per far fronte alle esigenze di altri familiari conviventi, diversi dagli odierni ricorrenti, siano state distratte risorse necessarie per l'adempimento delle proprie obbligazioni; pertanto, si ravvisa comunque un “un intreccio causale del sovraindebitamento” – atteso che, alla pandemia e alla perdita del lavoro della ricorrente si sono aggiunti anche i problemi di salute del [REDACTED] e del compagno della figlia, oltre le spese necessarie al sostentamento della minore.

Tale precisazione rileva sia in punto di valutazione in ordine alla fattibilità del progetto di risoluzione della crisi che di verifica della completezza della documentazione.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII:

- l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione dei beni che compongono il patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Per quanto qui rileva, emerge dalla documentazione allegata che: - la figlia, [REDACTED], lavora presso [REDACTED] a far data dall'01.6.2021 con un contratto di apprendistato a tempo parziale e dal'01.6.2023 con un contratto a tempo indeterminato part-time che garantisce una retribuzione mensile di euro 754,89; - il compagno, [REDACTED], a causa di gravi problemi di salute (cfr. doc. n. 29 allegato alla relazione) risulta inoccupato; - [REDACTED] non ha ulteriori debiti personali o segnalazioni creditizie come da certificazioni della Banca d'Italia (cfr. doc. 31 allegato alla relazione).

II.3- Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

La relazione dell'OCC, in ossequio al disposto di cui all'art. 68, co. 2, CCII contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della

diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; nonché e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del mutuo, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Fabio D'Agostino su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento il Gestore segnala che esso origina, essenzialmente, nella necessità dei ricorrenti di ottenere un mutuo al fine di potere acquistare una casa dove condurre una vita dignitosa in una abitazione modesta facente parte di un condominio popolare ove risiede anche la figlia con il proprio nucleo familiare. Le difficoltà sono sorte, soprattutto dopo il 2020, in seguito al licenziamento della [REDACTED] (poiché a causa delle difficoltà economiche del datore di lavoro non aveva percepito tre mensilità e il TFR ed era stata costretta a dare le dimissioni) e alle precarie condizioni di salute del [REDACTED], affetto da grave forma di diabete. Peraltro, in forza di decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva (RG 762/2021) la [REDACTED] vanta un credito nei confronti del precedente datore di lavoro di euro 28.116,00.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento, che il Gestore così inquadra:

fabbisogno familiare mensile	
spese scolastiche nipote	60,00
spese sanitarie	100,00
vitto e gestione domestica	400,00
spese utenze e gas	160,00
spese bollo e assicurazione 2 autovetture	50,00
spese carburante e manutenzione ordinaria	160,00
totale	930,00

Ebbene il Gestore ha osservato che, a fronte di una spesa necessaria per il fabbisogno familiare di euro 930,00 la capacità reddituale realmente disponibile è di euro 746,18 sicché è evidente la incapacità finanziaria degli istanti di sostenere tutte le uscite familiari e non.

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in Euro 4.415,18 per compenso dell'O.C.C. e del Gestore, cui andranno aggiunte le spese per la gestione della procedura.

Ai sensi dell'art. 71, co. 4, CCII il compenso sarà liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, con pagamento solo in esito all'approvazione del rendiconto.

e) in merito al vaglio del merito creditizio: il Gestore, sul punto, facendo riferimento ai parametri sopra indicati, così argomenta: “*al momento dell’assunzione nei confronti di BNL gli istanti erano meritevoli*”. (cfr. pag. 29 della relazione¹).

¹ In particolare, si evince che a fronte di un reddito complessivo nell'anno di riferimento in cui è stato stipulato il mutuo (2008) a fronte di un reddito complessivo di euro 1.924,80 e dedotte le spese per mantenere un tenore di vita dignitoso in relazione al numero dei componenti della famiglia (euro 1.269,78) in assenza di pregresse obbligazioni assunte residuava un reddito disponibile di euro 655,02 inferiore alla rata mensile.

II.4- Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dai ricorrenti non distingue i creditori in classi e prevede, indipendentemente dalle cause di prelazione, il soddisfacimento dei creditori nella misura del 45% :

- a BNL – titolare di un credito privilegiato derivante da mutuo ipotecario - tenuto conto di quanto già versato a titolo di capitale ed interessi, a fronte di un debito di euro 53.930,62, in relazione alle disponibilità finanziarie dei ricorrenti viene riconosciuto con il piano un importo di euro 24.268,78, oltre interessi per euro 2.640,89 per un totale di euro 27.586,02;
- alla Regione Calabria e al comune di Siderno, a fronte di un debito accertato rispettivamente di euro 766,00 e euro 331,65 viene riconosciuto con il piano un credito di euro 344,70 e di 331,65 in chirografo.

Precisato quanto sopra riportato alla lett. d) del par. II.3) in ordine al pagamento dei costi della procedure, il piano prevede il pagamento in due soluzioni mensili dei debiti relativi alla Regione Calabria e al comune di Siderno e il pagamento del credito di BNL in 100 versamenti mensili di euro 269,10 il tutto da definirsi in un arco temporale massimo di 9 anni. Con particolare riferimento al credito di BNL, la relazione contiene, a giustificazione della falcidia, l'attestazione del Gestore della crisi dalla quale emerge che la somma riconosciuta dal piano al creditore ipotecario è superiore a quella che lo stesso potrebbe conseguire dalla liquidazione del cespite pignorato, con l'aggiunta che gli altri creditori, tenuto conto della minima entità del reddito familiare della ricorrente e dell'assenza di altri beni liquidabili, resterebbero del tutto incapienti; in particolare, si legge che *“la dilazione del pagamento del debito sia da preferire all'alternativa liquidatoria perché più immediata ma soprattutto di concreta realizzazione”* (cfr. pag. 41 della relazione).

Ai fini della fattibilità del piano di rientro il Gestore ha attestato che, a fronte di una liquidità mensile di euro 1.373,92 facente capo ai ricorrenti e alla di loro figlia (finanziatore esterno) il reddito mensile disponibile – dedotta la rata del piano e l'impegno mensile a titolo di rottamazione quater – è di euro 1.028,76 che, seppur inferiore agli indici Istat consente di far fronte alla spesa mensile dichiarata pari ad euro 930,00.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Va infatti considerato che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede che sia messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio e

prevede la possibilità di un soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori; pertanto non costituisce motivo di inammissibilità giuridica la previsione della non inclusione di alcuni beni nel piano.

Se ciò è, come è, deve altresì sottolinearsi che la convenienza della proposta non è sindacabile dal tribunale in presenza del rispetto delle previsioni dell'art. 67 CCII e spetterà pertanto ai creditori ogni valutazione in merito, contestando la convenienza ove ritengano che il loro credito sarebbe soddisfatto nell'alternativa liquidatoria in misura maggiore.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione del procedimento esecutivo portante R.G. [REDACTED] Es. Imm.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED];

DISPONE che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

SOSPENDE fino all'esito del procedimento la procedura esecutiva portante R.G. 26/2022 Es. Imm.;

DISPONE fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

AVVERTE che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

- nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

- potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

DISPONE che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione ai ricorrenti.

Locri, 12.6.2024

Il Giudice designato supplente – *Mariagrazia Galati*